



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”, per il finanziamento di azioni volte a sostenere i giovani nell'espressione del proprio talento e della creatività, attraverso iniziative che consentano di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell'innovazione tecnologica.

Sommario

Premessa	1
Art. 1 - Obiettivi e Azioni	1
Art. 3 - Soggetti proponenti.....	1
Art. 4 - Condizioni di ammissibilità e cause di inammissibilità	2
Art. 5 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento	3
Art. 6 - Modalità per la presentazione delle proposte	3
Art. 7 - Termini di presentazione delle proposte	4
Art. 8 - Valutazione delle proposte.....	4
Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti	5
Art. 10 - Privacy e norma di rinvio	7
Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e Responsabile del procedimento (legge 241/90)	7
Art. 12 - Utilizzo dei loghi.....	8
Art. 13 – Servizio FAQ.....	8

Premessa

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ai sensi della legge n. 241/1990, indice un Avviso pubblico per promuovere un piano di azioni tese a sostenere i talenti e l'innovazione sociale e tecnologica delle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, istituito con l'art. 19 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248.

Art. 1 - Obiettivi e Azioni

1. Con il presente Avviso si intende promuovere e sostenere i talenti e la creatività con il finanziamento di iniziative che consentano ai giovani di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell'innovazione tecnologica.
2. Ogni soggetto proponente, sia in qualità di singolo, sia di capofila, sia di associato in ATS, **pena l'inammissibilità delle domande** che propone o a cui partecipa, come singolo, come capofila, o come associato, può presentare **una sola proposta progettuale** e/o partecipare ad un solo progetto.

Art. 2 – Destinatari e beneficiari

1. Le azioni progettuali, **a pena di esclusione**, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i **18 ed i 35 anni**. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l'indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.
2. Nella proposta progettuale devono essere specificati, distintamente, oltre ai destinatari diretti, coinvolti nelle attività, anche i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. L'Avviso si indirizza ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) come specificate nei successivi punti a) e b).
2. In caso di ATS, deve essere individuato un soggetto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, che dovrà svolgere almeno il 60% delle attività previste nella proposta progettuale e che sarà l'unico interlocutore del Dipartimento nei rapporti finanziari e di rendicontazione.
3. I soggetti capofila devono appartenere esclusivamente alle categorie di cui al successivo punto a) "Proponente singolo o soggetto capofila di ATS".
4. Gli eventuali associati di progetto devono appartenere alle categorie di cui al successivo punto b) "Eventuali associati".
1. Il soggetto proponente, singolo o in ATS, deve aver realizzato, negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), attività simili nell'ambito di intervento individuato dal presente Avviso, ed ottenuto finanziamenti per un importo complessivamente pari ad almeno il doppio del finanziamento richiesto. In caso di ATS almeno il 40% di tale importo dovrà essere riferibile ad iniziative realizzate dal capofila e la restante quota ad iniziative degli Associati, come specificato nelle **Linee guida per la presentazione dei progetti**", parte integrante del presente Avviso.
5. Il soggetto proponente singolo o, in caso di ATS, il capofila, deve aver svolto negli ultimi 3 anni attività simili a quelle previste dalla proposta progettuale in almeno n. 5 Regioni del territorio italiano.
6. In caso di ATS da costituire il soggetto capofila e i singoli associati devono compilare **l'allegato A1** e inviarlo tramite PEC, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, sottoscritto dai legali rappresentanti, a pena di esclusione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6.

a) Proponente singolo o soggetto capofila di ATS

1. Possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dell'ATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto

pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni, e rientranti in una delle seguenti categorie:

- Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
- Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- Fondazioni,
- Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.

b) Eventuali associati

1. Gli eventuali associati dell'ATS possono essere organizzazioni appartenenti al Terzo settore, imprese sociali (legge n. 118/2005 e al D. lgs. n. 155/2006 e relativi DM attuativi dell'11.04.2008), enti pubblici, scuole, accademie, università, enti di ricerca. La loro partecipazione deve essere motivata dall'apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo sociale della realtà in cui si intende operare.
2. Gli associati possono essere membri dell'ATS, costituenda o costituita, o esterni. Sono esterni gli associati che aggiungono ulteriori risorse finanziarie o prestazioni/attività, rispetto al costo complessivo del progetto, consentendo la realizzazione di prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale per cui si richiede il finanziamento .
3. Le ulteriori risorse devono essere chiaramente indicate nella proposta e deve essere specificato che tali risorse finanziarie o prestazioni e/o attività sono aggiuntive rispetto a quelle del progetto per cui si richiede il finanziamento; le stesse devono essere descritte in modo puntuale ed esauriente.
4. Ogni associato dell'ATS, deve compilare l'Allegato A2 in ogni sua parte e inviarlo tramite PEC, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, sottoscritto dal legale rappresentante, a pena di esclusione,

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità e cause di inammissibilità

1. Sono considerate ammissibili le Proposte di Progetto che sono presentate da un soggetto proponente, singolo o in ATS, come indicato nell'art. 3, e che prevedono azioni coerenti esclusivamente con le finalità previste dall'art. 1.
2. Fatte salve le cause di esclusione già indicate nei precedenti articoli, sono altresì escluse dal finanziamento tutte le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 e le proposte che:
 - a. sono finalizzate esclusivamente ad attività di studio e ricerca;
 - b. richiedono il finanziamento per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;
 - c. non sono presentate secondo le modalità indicate al successivo articolo 6;
 - d. richiedono un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile di cui al successivo art. 5;
 - e. richiedono un finanziamento superiore al 75% del costo complessivo del Progetto;
 - f. non prevedono il cofinanziamento del 25% del costo totale del progetto a carico del Soggetto proponente;
 - g. non rispettano i parametri di costo indicati nelle "Linee guida per la presentazione dei progetti";
 - h. non indicano puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della scheda di progetto l'indicatore misurabile di tali risultati;
 - i. non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella scheda di progetto.
 - j. sono presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui agli articoli 38, 41 e 42 lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 5 - Risorse programmate e ammontare del finanziamento

2. Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso pubblico ammontano a **euro 2.500.000,00**.
3. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascun progetto presentato non può essere inferiore a euro 50.000 e superiore a euro 150.000,00.
4. E' fatto obbligo al soggetto proponente (in caso di ATS Capofila e Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del costo totale del progetto. Di tale percentuale almeno la metà dovrà essere garantita con risorse finanziarie proprie e la restante quota con risorse umane e strumentali. Il finanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere quindi superiore al 75% del costo complessivo del progetto.
5. Fermo restando l'importo massimo di euro 150.000,00, nel caso in cui il costo totale del progetto risulti superiore alla somma del finanziamento e della compartecipazione del 25%, il proponente è tenuto ad indicare in modo documentato la fonte e la destinazione delle ulteriori risorse.
6. I parametri da rispettare per il finanziamento ed il dettaglio dei costi e delle spese ammissibili sono esposti nell'allegato "**Linee guida per la presentazione dei progetti**".

Art. 6 - Modalità per la presentazione delle proposte

1. La presentazione dei progetti avviene mediante una procedura informatizzata dettagliata nelle "**Linee guida per la presentazione dei progetti**", che prevede due fasi successive (la procedura sarà accessibile a partire dal 20 luglio 2015):

Fase 1

2. il proponente, singolo o capofila dell'ATS procede a registrarsi sulla pagina <https://avvisigiovani.serviziocivile.it> ;
3. a seguito della avvenuta registrazione il proponente riceve le credenziali per la presentazione del progetto, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato nella fase di registrazione;
4. il proponente, dalla pagina <https://avvisigiovani.serviziocivile.it> procede:
 - a. all'accesso alla procedura di inserimento della proposta di progetto, utilizzando le credenziali ottenute;
 - b. all'inserimento **diretto** dei dati della domanda di partecipazione, riportati nell'allegato A al presente Avviso e dei dati del progetto e del piano finanziario riportati negli allegati B e B1;
 - c. alla selezione del pulsante "PRESENTA" per concludere la procedura;
 - d. alla compilazione degli allegati A1 e A2 (solo per le ATS), utilizzando i moduli predisposti e allegati al presente Avviso da inviare con le modalità del successivo comma 5.
5. La selezione del pulsante "PRESENTA" genera automaticamente la domanda di presentazione del progetto (allegato A), la scheda del progetto (allegato B), il piano finanziario (allegato B1), la ricevuta della corretta conclusione della procedura online con la conferma della avvenuta compilazione dei dati richiesti negli allegati A, B e B1;

Fase 2

6. il proponente procede a stampare, sottoscrivere e inviare scansionati, alla casella PEC dgioventuescn@pec.governo.it, **a pena di esclusione**:
 - a. la domanda (allegato A) creata dal sistema;
 - b. l'allegato A1 unico, da compilarsi nel caso in cui il proponente sia un gruppo di soggetti attestanti la volontà di costituire formalmente un'ATS in caso di finanziamento del progetto;
 - c. l'allegato A2 solo in caso di ATS costituita o da costituire, compilato e sottoscritto da ognuno dei rappresentanti legali degli associati o associandi in ATS;
 - d. la ricevuta di conferma della corretta conclusione della procedura online.
7. Il proponente deve inviare scansionati, alla casella PEC dgioventuescn@pec.governo.it, **a pena di esclusione** anche copia del/i documento/i di identità in corso di validità del legale

rappresentante a) del soggetto proponente singolo, b) del capofila c) degli associati in caso di ATS.

8. Il mancato invio tramite PEC della domanda (allegato A), dei documenti di identità, della ricevuta della corretta conclusione della procedura online, degli allegati A1, A2 (solo per le ATS) indicati ai precedenti punti 5 e 6, comporta l'esclusione della domanda.
9. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di presentazione del progetto.
10. Difformità tra la domanda e gli allegati inviati via PEC e i dati inseriti nel Sistema comportano l'inammissibilità della Proposta di progetto.

Art. 7 - Termini di presentazione delle proposte

1. **Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it, della pubblicazione si dà comunicazione sulla G.U. della Repubblica italiana.**
2. I progetti, come indicato nell'articolo 6, possono essere presentati **a partire dal 20 luglio 2015;**
3. la PEC di trasmissione della domanda, della ricevuta e degli altri allegati A1, A2 (solo per ATS), deve **pervenire entro il termine del 21 settembre 2015, ore 18,00, a pena di irricevibilità;**
4. non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. La data di invio a mezzo PEC è comprovata dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC istituzionale del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

Art. 8 - Valutazione delle proposte

a) Procedura di valutazione

1. In via preliminare il Dipartimento procede d'ufficio alla verifica di ricevibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dall'art. 6.
2. Per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, viene istituita un'apposita Commissione di valutazione, con Decreto del Capo del Dipartimento, costituita da un numero di componenti non superiore a 9, incluso il Presidente.
3. La Commissione, può essere articolata in sottocommissioni, qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 200, e procede all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Il Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2014, recante "Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014", registrato dalla Corte dei conti in data 09.12.2014 al n. 3130, si riserva di attivare un'Assistenza Tecnica per il supporto delle attività della Commissione e dei successivi adempimenti dipartimentali propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni e alle erogazione delle quote di finanziamento previa verifica all'interno del Dipartimento dell'assenza delle professionalità richieste.
5. La Commissione procede quindi a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio, utilizzando anche i numeri decimali, secondo i seguenti criteri di valutazione:

Criteri	Descrizione	Punteggio massimo
1	Qualità e merito tecnico della proposta progettuale, di cui:	40
	<i>Analisi dei fabbisogni e chiarezza degli obiettivi proposti</i>	10
	<i>Articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</i>	10
	<i>Previsione di specifici indicatori di realizzazione fisica e di risultato</i>	10
	<i>Previsione di attività di promozione del talento e della creatività finalizzate alla creazione d'impresa</i>	10
2	Caratteristiche del soggetto proponente, di cui:	35
	<i>Soggetti proponenti che svolgano attività in rete con altri attori</i>	10

	<i>Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati, nelle attività proposte</i> (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc - documentabile)	10
	<i>Esperienza in attività di promozione dell'imprenditorialità giovanile</i> (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc - documentabile)	5
	<i>Esperienza di iniziative realizzate con coinvolgimento di giovani ed in particolare di giovani donne</i> (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc - documentabile)	5
	N. di regioni, oltre il minimo di 5, in cui sono state svolte le attività	5
3	Risorse umane coinvolte	15
	<i>Documentate competenze professionali coerenti con finalità e obiettivi del progetto</i> (titoli di studio, accademici, riconoscimenti ufficiali ecc.)	10
	Utilizzo, per le attività progettuali, di giovani in condizioni accertate di disagio (NEET soggetti a rischio dipendenza ecc.)	5
4	Economicità	10
	<i>Congruità delle voci di spesa del progetto rispetto ai risultati attesi</i>	5
	<i>Elementi per dimostrare la sostenibilità e continuità della proposta nel tempo.</i>	5

6. Non sono ammessi a finanziamento i progetti con punteggio inferiore a 60/100.
7. A conclusione della valutazione, la Commissione incaricata elabora la graduatoria finale dei progetti, contenente l'elenco di quelli ammessi in ordine decrescente di punteggio attribuito e finanziabili, nonché l'importo del finanziamento pubblico concesso, fino ad esaurimento delle risorse.
8. Il Dipartimento si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali ulteriori finanziamenti e/o da ulteriori disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come "idonei" dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni, previa verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso.
9. La graduatoria viene pubblicata esclusivamente sul sito internet <http://www.gioventueserviziocivilenazionale.gov.it> indicando: i progetti finanziati, i progetti "idonei", cioè ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, i progetti "non idonei", cioè che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, nonché i progetti "non ammessi" con indicazione della causa di esclusione.
10. La pubblicazione sul sito istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.

Art. 9 - Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

1. Nel caso in cui il progetto sia ammesso a finanziamento viene sottoscritta un'apposita Convenzione tra il soggetto proponente e il Dipartimento per regolare i rapporti tra le Parti.
2. Al momento della firma di detta Convenzione il beneficiario del finanziamento deve presentare una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011.
3. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile la proposta progettuale cofinanziata, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conforme alla proposta progettuale cofinanziata, il Dipartimento potrà disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione delle attività con conseguente revoca del finanziamento concesso.

a) Avvio delle attività

1. L'avvio delle attività deve avvenire inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della Convenzione.

2. La comunicazione di inizio attività deve essere inviata mediante PEC al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it.

b) Conclusione delle attività

1. La conclusione delle azioni deve avvenire massimo entro 24 mesi dalla data di avvio attività. Eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione delle attività progettuali, concordate con il Dipartimento, possono essere concesse senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento medesimo, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause non imputabili al soggetto attuatore.
2. La richiesta di proroga motivata deve in ogni caso pervenire mediante PEC al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it, entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto per la realizzazione del progetto.
3. Il soggetto proponente, in caso di ATS il capofila, può presentare adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento. Qualora le modificazioni richieste incidano sul piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non potranno comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e dovranno essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finali. Nel caso in cui superassero tale limite, sarà necessario chiederne la preventiva approvazione da parte del Dipartimento.
4. Il Dipartimento si esprime al riguardo mediante PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di modifiche e trascorso detto termine, in assenza di una comunicazione ufficiale, l'autorizzazione alla modifica sarà da considerarsi acquisita (silenzio- assenso alla modifica).

c) Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà erogato in tre tranche:

1. La prima tranche, pari al 30% del finanziamento concesso, viene erogata non prima di 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività previste e dietro presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di un pari importo ed avente validità per l'intera durata del progetto ammesso a finanziamento, conforme all'apposito modulo che verrà pubblicato sul sito contemporaneamente alla graduatoria.
2. La seconda tranche, pari al 50% del finanziamento concesso, viene erogata a conclusione del primo semestre di attività e successivamente alla consegna ed approvazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte corredata:
 - a) dalla documentazione attestante la spesa pari al 30% del finanziamento concesso ed erogato con la prima tranche;
 - b) dagli impegni economici assunti per non meno del 50% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi.
3. Il restante 20% del finanziamento concesso viene erogato a saldo a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in caso di ATS dal capofila, che deve pervenire entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali:
 - a) relazione finale relativa alle attività svolte;
 - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
 - d) copia della documentazione di spesa.
4. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate (ex articolo 6 della legge n. 136 del 2010), attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari - Ri.ba (ricevuta bancaria).
5. Le spese effettivamente sostenute e documentate devono essere comprensive della quota di finanziamento a carico del soggetto proponente.
6. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto del 10% minimo a carico del soggetto proponente.
7. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 10 - Privacy e norma di rinvio

1. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 – Roma.**

Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e Responsabile del procedimento (legge 241/90)

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge del 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. del 12/4/2006 n. 184 "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*".
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) e dell'art. 24, comma 3 della Legge 7/8/1990, n. 241, dell'art. 2, comma 1 del d.P.R. 12/4/2006 n. 184, nonché ai sensi del D. Lgs 30/6/2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente Avviso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
 - b) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell' art. 22, comma 1 lettera b), della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., qualora le istanze stesse siano pervenute al Dipartimento oltre i termini di impugnazione stabiliti dalla legge.
3. La richiesta di accesso agli atti deve essere spedita all'indirizzo PEC dgioventuescn@pec.governo.it.
4. Il Dipartimento rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione di formale richiesta di accesso agli atti.
5. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22 comma 1, lettera c) della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., il Dipartimento provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante invio con raccomandata A/R di copia della ricezione di richiesta di accesso agli atti.
6. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il Dipartimento rilascia all'interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall'interessato. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente garantita e collegata alla richiesta dell'interessato.
7. Il responsabile del procedimento è il coordinatore pro tempore del Servizio per gli interventi a sostegno delle giovani generazioni e gestione dei relativi fondi di rilevanza nazionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12 - Utilizzo dei loghi

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. Il predetto logo viene fornito dal Dipartimento all'avvio delle attività.
2. Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione del Dipartimento il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 13 – Servizio FAQ

1. I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo gestioneavvisi@serviziocivile.it dal 21 luglio 2015 al 10 settembre 2015 indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sui quali si intende avere chiarimenti.
2. Le risposte a quesiti saranno pubblicate sul sito internet <http://www.gioventueserviziocivilenazionale.gov.it> attraverso l'allestimento di un servizio FAQ.

Roma, 15 luglio 2015

Il Capo Dipartimento
Cons, Calogero Mauceri

